

Cagliari - Sassari, maggio 2015



Il diritto d'autore nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali



© Andrea Sirotti Gaudenzi

IL DIRITTO D'AUTORE

SIAE

Proprietà
intellettuale



“idea”

“espressione”

“lavoro intelligente”

privacy

nuove tecnologie
beni culturali

CONFLITTI

- Autore / Contraffattore
- Autore / Editore
- Autore / Utilizzatore
- Autore / Istituto culturale
- Autore / Mercato

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- Diritto d'autore / Diritto di cronaca (art. 21 Cost.) e Diritto di espressione (art. 10 CEDU)
- Caso Antonio Ricci / Italia
 - *Sentenza 8 ottobre 2013 - Ricorso n. 30210/06*
- “bilanciamento di interessi”

PARTE I

Introduzione

La proprietà intellettuale e i
diritti di privativa

LISA GHERARDINI



ORIGINALITA'



Andrea Salai



Marcel Duchamp



Fernando Botero


LO SPECCHIO SASSONE

«Sia maledetto chi utilizzi questo libro in modo illecito o peccaminoso e che la lebbra affligga chiunque ne modifichi il contenuto [...]. Consegni questo messaggio a Satana e lo segua all'inferno chi vuole passare l'eternità in sua compagnia».



IL PRIMO CONTENZIOSO


- Un δίστιχον composto da Virgilio in onore di Augusto
- Bacillo se ne “appropria”



Virgilio

LA NASCITA DEL “DIRITTO D’AUTORE”

- Benedetto Antelami
- Deposizione dalla croce
- L’opera risale al 1178





IL SISTEMA CORPORATIVO

- A Firenze le arti si costituirono come corporazioni a partire dal secolo XII (nella città toscana, l'Arte dei Mercanti era già esistente nel 1150).
- La caratteristica di queste associazioni era quella di essere organizzazioni laiche che riunivano soggetti che operavano nel medesimo settore professionale (le cc.dd. "Arti maggiori") o artigianale (le cc.dd. "Arti minori").
- In questo contesto, pittori e scultori non ebbero la possibilità di costituire una corporazione indipendente.
- Tra le prime corporazioni organizzate ufficialmente e connotate da un forte carattere religioso, si segnalano quelle costituite nella città svizzera di Basilea, con statuti adottati sin dal 1226.

L'AVVENTO DELLA STAMPA E DEI "PRIVILEGI"

- Solo nel secolo XV, con l'avvento della stampa a caratteri mobili, si avvertì l'esigenza di riconoscere ad editori (*rectius*, stampatori) ed autori talune tutele sui frutti del duro lavoro.
- Nel secolo XVI si affermò un sistema che poggiava sulla concessione dei *privilegi*.



L'EVOLUZIONE DEL “DIRITTO D'AUTORE”

- Nel secolo XVIII si svilupparono le prime normative nazionali in tema di diritto d'autore, a partire dall'Editto emanato dalla regina Anna d'Inghilterra nel 1710, fino a giungere alla disciplina organica prevista dalla legge federale statunitense del 1790.
- In Francia le leggi in tema di proprietà letteraria ed artistica emanate nel 1791 e nel 1793, che consacrava espressamente la possibilità di agire in giudizio nei confronti del “contraffattore”.

LA REPUBBLICA CISALPINA

- E' datata 7 ottobre 1801 la prima legge organica della Repubblica cisalpina che attribuiva un diritto esclusivo agli autori delle opere intellettuali, «considerando, che le produzioni dell'ingegno sono la più preziosa e la più sacra delle proprietà».
- La legge disponeva che «gli Autori di scritture d'ogni maniera, i Compositori di musica, i Pittori, e i Disegnatori, che [avessero fatto] incidere quadri, o disegni» godessero «per l'intero decorso della loro vita il diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le opere loro nel Territorio Cisalpino, e di cederne la proprietà in tutto, o in parte».
- Si attribuiva agli «Eredi» ed ai «Cessionarj» il godimento dello «stesso diritto per lo spazio di dieci anni dopo la morte degli Autori».



DIRITTO D'AUTORE: LE FONTI

- Fonti internazionali
- Fonti comunitarie (U.E.)
- Fonti nazionali



... ANCHE PER GLI ISTITUTI CULTURALI

- Corte di Giustizia, 11 settembre 2014
 - Messa a disposizione del pubblico di opere su terminali dedicati situati in biblioteca accessibile al pubblico
 - Uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su posti di lettura elettronica

LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

- ctrl C – ctrl V
 - regolamentazione giuridica
 - percezione da parte degli utenti delle nuove tecnologie

UN DOVEROSO TRIBUTO

- Philip Parker
- 85.000 opere (a suo nome) presenti su Amazon
- Lui, però, sostiene di aver scritto addirittura 200.000 libri



ALL BY MYSELF



(Concerto per pianoforte e orchestra n. 2
di Sergei Rachmaninoff)

GOMORRA

- Corte d'Appello di Napoli, 28 giugno 2013
- Libra Editrice / Saviano
- “Nelle edizioni di Gomorra dovrà essere indicato il nome dell'autore degli articoli, dell'editore e della testata da cui sono stati tratti”.

I SOCIAL NETWORK



Google+

facebook

LinkedIn

myspace

COSA POSSIAMO PUBBLICARE ON LINE?



ART. 97 L.D.A.

- [1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla *notorietà* o dall'*ufficio pubblico coperto*, da *necessità di giustizia o di polizia*, da *scopi scientifici, didattici o culturali*, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
- [2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

FB – NOTE LEGALI - 1

Esempi pratici

Esaminiamo il caso più frequente: il personaggio da pubblicare è un personaggio **QUALSIASI** (amici, persone ritratte per strada, clienti, etc).

La norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di lasciare il suo volto sconosciuto, ne consegue che **occorre avere autorizzazione alla pubblicazione** in molti casi (semplifichiamo una tabella messa a disposizione dall'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti sul loro sito <http://www.fotografi.org/>)

FB – NOTE LEGALI - 2



Immagine di un minore, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. Vedi varianti ed eccezioni più in basso.

PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione firmata dai genitori.

PERCHE': L'autorizzazione alla pubblicazione deve essere concessa dai genitori.

FB – NOTE LEGALI - 3



Personaggi comuni di cui sia pubblicato un particolare, ma il cui volto non sia riconoscibile.

PUBBLICABILE: Sì, anche senza autorizzazione, purchè il volto non sia riconoscibile..

PERCHE': La legge protegge la privacy della propria effigie, in modo che non venga conosciuta ai più. Altri dettagli anatomici, anche se riconoscibili dalle persone che appartengono alla sfera privata, sono sconosciute alla massa, e quindi non possono essere riconosciute da questa.

FB – NOTE LEGALI - 4



Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o più persone siano riconoscibili. Sì, se il personaggio riconoscibile non è determinante all'economia della foto.

PUBBLICABILE: Sì, anche senza autorizzazione.

PERCHE': Non ha importanza che la foto sia stata

REALIZZATA in un luogo pubblico o durante un evento;

l'importante è che SI TRATTI di un'immagine DEL luogo

pubblico o DELL'evento, nella quale alcune persone possono essere incidentalmente riconoscibili.

PARTE II

Acquisizione e titolarità dei diritti d'autore

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE OGGI

- Le attività immateriali rappresentavano l'81% del valore di mercato *Standard & Poor's 500*
- Dai settori industriali incentrati sul diritto d'autore proviene oltre il 3% del PIL dell'Unione europea

Fonte: Assonime

UNA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

- La legge italiana risale al 1941 ed è frutto di una buona tecnica normativa
- La legge n. 633/41 è stata in varie occasioni modificata, soprattutto per dare spazio alle indicazioni del legislatore comunitario
- La fonte nazionale permette di ricostruire una disciplina sistematica della proprietà intellettuale
- Non sempre, però, risulta adeguata di fronte all'affermazione ed ai progressi delle nuove tecnologie

LA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE 633/41)

- Tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi
- Numerose modifiche nel corso degli anni (in particolare per adeguare il sistema ai principi comunitari)
- Norme processuali (recentemente modificate dall'atto di recepimento della direttiva 2004/48/CE, cd. dir. "enforcement")

COME SI ACQUISTA IL DIRITTO D'AUTORE?

- Condizione per l'acquisto dei diritti è la creazione dell'opera (“quale particolare espressione del lavoro intellettuale”)
- Le semplici idee non sono tutelate dalla l.d.a.
- Non è necessario alcun deposito dell'opera presso la SIAE
- Neppure è necessario essere iscritti alla SIAE

A COSA SERVE LA SIAE?

- *La SIAE è un punto di riferimento per gli autori e gli editori, ma anche per gli operatori dello spettacolo: un'unica società (nel linguaggio delle società d'autori si definisce "società generalista") che rilascia migliaia e migliaia di autorizzazioni per l'utilizzazione di ogni opera, facilitando così l'attività delle imprese per la corresponsione dei diritti e garantendo il lavoro degli autori.*
- *Vi aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni.*
- *Quindi? ...*

IL CODICE CIVILE

- **Art. 2575.**

Oggetto del diritto.

- Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

- **Art. 2576.**


Acquisto del diritto.

- Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.



ART. 1 L.D.A.

- Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
- Sono altresì protetti i **programmi per elaboratore** come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le **banche di dati** che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.



OPERE INTELLETTUALI



OPERE INTELLETTUALI?



Banca Dati
Pagine Gialle



PRECISAZIONE TERMINOLOGICA

Differenze tra:

- *Diritto d'autore*

La proprietà intellettuale è «la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés»

- *Copyright*

E' la società che attribuisce diritti all'autore perché promuova il progresso di lettere, arti, scienze e tecniche

ALTRA DIFFERENZA

- Diritto d'autore
- Brevetto

CLASSIFICAZIONI

- Diritti
 - d'autore / connessi
 - patrimoniali / morali
- Opere
 - individuali, collettive, composte, in comunione
 - creative / elaborazioni

I DIRITTI DELL'AUTORE

- Diritti patrimoniali
 - Artt. 13 e ss. l.d.a.
 - hanno durata limitata
- Diritti morali
 - Artt. 19 e ss, l.d.a.
 - sono imprescrittibili

I DIRITTI PATRIMONIALI

- il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (art. 13),
- il diritto di trascrizione dell'opera orale (art. 14);
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
- il diritto di diffusione a distanza (artt. 16 e 16 bis);
- il diritto di distribuzione (art. 17);
- il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18);
- il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis).

L'AMPIEZZA DEI DIRITTI: UN ESEMPIO

- Corte Giust., 7 marzo 2013 (causa C-607/11)
 - L'art. 3 della direttiva 2001/29/CE riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico.
 - E' necessaria la specifica autorizzazione del titolare dei diritti a ogni tipologia di comunicazione.
 - La ritrasmissione nella rete Internet dei programmi televisivi è una forma di comunicazione al pubblico.

CESSIONE DEI DIRITTI


- Ogni diritto dev'essere considerato singolarmente
- La cessione di un diritto patrimoniale non comporta automaticamente la cessione di tutti i diritti
- La prova del trasferimento avviene per iscritto

CASS., 2 LUGLIO 1953, N. 2045

- Il diritto d'autore è un **complesso di diritti e facoltà** i quali (...) possono ben formare oggetto di distinte convenzioni private, o meglio di distinti contratti di cessione, a meno che non si tratti di facoltà che siano *ex re ipsa* consequenziali o necessariamente accessorie, indiscutibile essendo il contenuto economico del diritto alla diffusione, come quelli alla pubblicazione e alla vendita dell'opera.
- Espressamente l'art. 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dichiara che i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera sono fra loro **indipendenti** e che l'esercizio esclusivo di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
- Per stabilire, pertanto, se e quali dei diritti di contenuto patrimoniale inerenti all'opera dell'ingegno abbiano formato oggetto di convenzione fra l'autore e l'editore od altro cessionario, e fra questo ed un terzo, occorre **risalire alla volontà delle parti contraenti**, la quale determina in generale la portata del contratto.
- Non è sufficiente affermare che sia stata ceduta la proprietà artistica dell'opera o che siano stati ceduti i diritti di utilizzazione economica di essa.


ESEMPIO: LE NUOVE LICENZE

Uso del Contenuto Digitale. Con il *download* del Contenuto Digitale e con il pagamento dei relativi costi (comprese le tasse applicabili), il Fornitore di Contenuti vi concede *il diritto non esclusivo di visualizzare e usare* il Contenuto Digitale per un illimitato numero di volte, esclusivamente sul dispositivo Kindle o sull'Applicazione di Lettura, oppure con le diverse modalità previste per il tipo di Servizio, unicamente sul numero di dispositivi Kindle o Altri Dispositivi specificati nel Kindle Store ed esclusivamente per vostro uso personale e non commerciale. Salvo che sia diversamente specificato, il Contenuto Digitale vi viene concesso in licenza d'uso e non è venduto dal Fornitore di Contenuti. Il Fornitore di Contenuti potrebbe includere delle condizioni d'uso aggiuntive relativamente al suo Contenuto Digitale. Anche quelle condizioni saranno applicabili, ma sarà il presente Contratto a prevalere in caso di un eventuale conflitto. È possibile che alcune tipologie di Contenuto Digitale, come i Periodici, non siano disponibili tramite le Applicazioni di Lettura.



I DIRITTI MORALI

- Diritto di inedito
- Diritto alla paternità dell'opera
- Diritto all'integrità dell'opera
- Diritto al pentimento



Raffaello Sanzio

La Fornarina (1520)
olio su tavola
cm. 87x63

Galleria Borghese, Roma



DIRETTIVE COMUNITARIE

Tra le varie direttive in tema di tutela della proprietà intellettuale, si ricordano:

- - la **direttiva 91/250/CEE** sulla tutela giuridica dei **programmi per elaboratori** (recepita in Italia con d.lg. 29.12.1992, n. 518);
- - la **direttiva 92/100/CEE** relativa al diritto di noleggio, di prestito e di **diritti connessi** al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale e di alcuni diritti connessi (il recepimento nel nostro Paese è avvenuto con d.lg. 16.11.1994, n. 685);
- - la **direttiva 93/83/CEE** sul diritto d'autore nell'ambito della **radiodiffusione via satellite e nelle trasmissioni via cavo** e la **direttiva 93/98/CEE** riguardante l'armonizzazione della **durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi** (entrambe recepite con la legge comunitaria del 1994);
- - la **direttiva 96/9/CE** sulla **tutela delle banche dati**, recepita nel nostro Paese con il d.l. n. 169/1999;
- - la **direttiva 2000/29/CE** sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella **società dell'informazione** del 22.5.2001, attuata con il d.lg. n. 68/2003;
- - la **direttiva 2004/48/CE** sul **rispetto dei diritti di proprietà intellettuale**, attuata grazie al d.lgs. 140/2006.

INTERVENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - 1

- *Deutsche Grammophon* - C. Giust. CE, 8.6.1971, causa C-78/70, *Deutsche Grammophon contro Metro*, *Racc*, 1971, 487.
 - Si assiste alla prima applicazione del principio dell'esaurimento comunitario dei diritti, in virtù del quale si afferma che il diritto del titolare di mettere in circolazione per primo le proprie opere si esaurisce anche con la vendita effettuata in un Paese membro.
- *Coditel* - C. Giust. CE, 6.10.1982, causa C-262/81, *Coditel SA contro Ciné-Vog Films*, *Racc*, 1982, 3381
 - Si delimita il diritto di rappresentazione rispetto alla libertà di prestazione dei servizi.

INTERVENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - 2

- *Prestito e noleggio* - C. Giust. CE, 26.10.2006, causa C-198/05, Commissione contro Italia.
 - Si accolgono le censure mosse dalla Commissione all'Italia in ordine al recepimento della direttiva 92/100 in relazione alla formulazione dell'art. 69 l.d.a.
- *Schwibbert* - C. Giust. CE, 7.11.2007, causa C-20/05, Schwibbert contro Italia
 - Si afferma il principio della nullità delle norme nazionali (in tema di proprietà intellettuale) contrarie al diritto comunitario.

IL VALORE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Valore dei beni materiali



Capitalismo industriale



Valore dei beni immateriali



Capitalismo intellettuale

Jeremy Rifkin

IL DIRITTO D'AUTORE

- Si tratta di un fascio di diritti assoluti
- Si legittima un monopolio assoluto
- Si prevedono, tuttavia, alcuni “eccezioni”

RECENTI SVILUPPI

 creative commons italia

 creative commons italia

 creative commons italia



Attribuzione

Attribuzione - Non opere derivate (no derivate works)

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate (no derivate works)

Attribuzione - Non commerciale

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo

Attribuzione - Condividi allo stesso modo (share alike)

LA PROTEZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO

- Direttiva “enforcement” 2004/48/CE
- Problemi in fase di attuazione delle disposizioni comunitarie nella legge nazionale



DE IURE CONDENDO

- Sviluppo della cooperazione tra istituzioni culturali (piattaforma “Europeana”)
- Superamento della frammentazione dei mercati nazionali
- Affermazione di un quadro che agevoli la concessione in licenza e la diffusione delle opere
- Possibile redazione di Codice unico della P.I.

ORIENTAMENTI

Ieri

- Tutela dell'opera

Oggi

- Maggiore spazio agli interessi del mercato

PARTE III

La durata dei diritti

LA DURATA DEI DIRITTI (PATRIMONIALI) D'AUTORE

- I diritti durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25, legge 633/41).

UNA NOVITA'

- «La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l'autore del testo e il compositore della composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo» (art. 1 della direttiva n. 2011/77/UE).

COSA ACCADE NEGLI U.S.A.?

- Copyright Term Extension Act (1998)



PARTE IV

Biblioteche, mediateche e il regime delle “eccezioni”

PREMESSE

- Nozione di biblioteca
- Nozione di mediateca
- Nozione di archivio

IL SISTEMA DELLE ECCEZIONI

- GENERALI

- Art. 66 (articoli di attualità)
- Art. 70 (riassunti e citazioni)

- SPECIALI

- Art. 15 (*reading*)
- Art. 68, comma 2 (fotocopie per i propri servizi)
- Art. 69 (prestito)
- Art. 71 ter (fruizione su terminali)

IL NUOVO ART. 15 - I

- Il d.l. 8 agosto 2013 n. 91 aveva modificato l'art. 15 l.d.a., disponendo che non dovevano essere considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:
 - *a) entro la cerchia ordinaria* della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero;
 - *b) all'interno delle biblioteche*, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.

IL NUOVO ART. 15 - II

- Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ARTICOLI DI ATTUALITA'

Art. 65 l.d.a.

1. Gli *articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso*, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, *se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata*, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

- La Corte di Giustizia ha affermato che «è pacifico che gli articoli di giornale rappresentano, in quanto tali, *opere letterarie* che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2001/29» (Corte Giust., 19 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq International A/S contro Danske Dagblades Forening, § 44, in *Racc.*, 2009, pag. 6569).

LA “RASSEGNA STAMPA”

- La rassegna stampa è «una raccolta di articoli protetti dal diritto d'autore: pertanto, in base ai principi generali, il compilatore della rassegna stampa dovrebbe ottenere il consenso del titolare dei diritti sull'articolo prima di riprodurre l'articolo in una banca dati destinata alla diffusione del pubblico» (Valenti).
- In effetti, la rassegna stampa, sotto il profilo tecnico, è una opera collettiva, che viene evidentemente costituita dalla riunione di opere o di parti di opere, connotata dal carattere di creazione autonoma.

“RASSEGNA STAMPA” E ART. 65 L.D.A.

- Non sembra che si possa affermare che tutte le attività riconducibili alla rassegna stampa siano autorizzate dall’art. 65 l.d.a.
- Infatti, la disposizione, studiata in un periodo storico in cui le riproduzioni seriali avvenivano con maggiori difficoltà, è decisamente inadeguata all’attuale diffusione di strumenti che agevolano gli strumenti tecnici di copia.
- La giurisprudenza, richiamando il principi espressi dall’art. 101 l.d.a., ha chiarito che la riproduzione sistematica in una rassegna stampa di articoli giornalistici e di notizie tratti da pubblicazioni non è ammessa, dato che tale comportamento rappresenta un illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale e della violazione del diritto d’autore (Trib. Milano, 8 aprile 1997, in *AIDA*, 1998, pag. 496.)

RASSEGNA STAMPA ON LINE

- Trib. Trento, 21 giugno 2013
 - E' applicabile l'art. 101 l.d.a. che “rappresenta una particolare ipotesi di concorrenza sleale”.
 - La norma prevede che “la riproduzione di informazioni e notizie *on line* è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti: [...] b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o di altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione”.

DISCORSI PUBBLICI

Art. 66. 1.d.a.

1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo *scopo informativo*, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto



PUBBLICA SICUREZZA

Art. 67. 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore

RIPRODUZIONE - 1

Art. 68 l.d.a.

1. È *libera* la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.



RIPRODUZIONE - 2

- 2. È libera la **fotocopia** di opere esistenti nelle **BIBLIOTECHE ACCESSIBILI AL PUBBLICO O IN QUELLE SCOLASTICHE**, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
- 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del *quindici per cento* di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per **uso personale** di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.



15

RIPRODUZIONE - 3

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i **criteri posti all'art. 181-ter** della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

COPIA



COMPENSO

RIPRODUZIONE - 4

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

IN SINTESI

- Sono ammesse:
 - la riproduzione, anche integrale, per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera (I comma);
 - la riproduzione, solo nei limiti del 15% del volume o fascicolo, per uso personale effettuata tramite fotocopia, xerocopia o sistema analogo (III comma) presso centri di riproduzione (IV comma) e presso biblioteche pubbliche (V comma);
 - la riproduzione di opere presenti in biblioteche (accessibili al pubblico), musei ed archivi pubblici per i propri servizi.

IL 15% E LA SIAE - 1


Il 15% va calcolato sul numero totale delle pagine del libro, comprese l'introduzione e la prefazione ed escluse le eventuali pagine di pubblicità, o sul numero di pagine del testo dell'opera vera e propria?

Le pagine di introduzione e la prefazione sono parte integrante del testo, e quindi il 15% va calcolato sul numero totale delle pagine del libro, esclusa la pubblicità e comprese l'introduzione, la prefazione, l'indice e la bibliografia.

IL 15% E LA SIAE - 2

Che cosa si deve fare per fotocopiare un intero volume oltre il limite del 15%?

Si deve ottenere un'autorizzazione specifica dagli aventi diritto, tramite l'editore. Potrà essere contattata l'AIDRO (Associazione italiana per i diritti di riproduzione delle opere dell'ingegno).



IL 15% E LA SIAE - 3

E se viene fotocopiato il 15% al giorno è "formalmente legale"?

La legge non prevede alcun limite di tempo e la riproduzione ripetuta, che dia luogo alla fotocopiatura oltre il limite del 15%, non è consentita.

Concorre nell'illecito la copisteria che sia consapevole della trasgressione della norma da parte di un utente che si presenti più volte in copisteria chiedendo ogni volta di copiare meno del 15%.

Fonte: SIAE

E GLI SPARTITI?

- Spartiti sciolti (direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE)
- Spartiti e partiture musicali (art. 68 l.d.a.)



LE COPIE DI RIVISTE

Sono soggette alle disposizioni della legge 248/2000 le fotocopie di quotidiani e di settimanali?

Anche le fotocopie di quotidiani e settimanali sono soggette all'applicazione della legge: non sono infatti previste esenzioni al riguardo.

Fonte: SIAE

LE COPIE DI RIVISTE ELETTRONICHE

Come ci si dovrà comportare per le riviste elettroniche che non hanno tangibilità immediata?

Per le riviste elettroniche valgono i principi generali previsti dalla legge sul diritto d'autore, che comportano la necessità di autorizzazione per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico. Per esse *non si applica* l'autorizzazione prevista per l'uso personale entro il limite del 15% del volume o del fascicolo di periodico effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema simile, in quanto non è lecita la riproduzione da file a carta.

Fonte: SIAE

I SERVIZI DI BIBLIOTECA

La legge stabilisce che possano essere fatte liberamente le fotocopie delle opere presenti nelle biblioteche, unicamente per i servizi delle biblioteche. Ma che cosa si intende per servizi di biblioteca?

Per "servizi di biblioteca" si intendono i *servizi propri e interni* e non quelli forniti agli utenti.

Questa norma è stata concepita per consentire solo le copie (di libri o altri supporti) realizzate per essere messe a disposizione del pubblico e per evitare il deterioramento degli originali. ?

Fonte: SIAE

LE FOTOCOPIE NON AUTORIZZATE

- “La fotocopia senza consenso di uno o più volumi relativi ad opere a stampa i cui diritti di riproduzione sono riservati ad editori integra la fattispecie indicata dall’art. 156 l.d.a. e comporta l’obbligo di risarcimento dei danni in via equitativa, a norma dell’art. 158 l.d.a.” (Corte app. Bologna, 11 gennaio 2001)
- “E’ penalmente illecita, ed integra gli estremi della lesione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera spettante all’editore, l’attività di fotocopia integrale di opere a stampa (Pret. Bologna, 19 febbraio 1990)

QUESTIONI CONTROVERSIE

- Fotocopie di opere fuori catalogo (biblioteche pubbliche)
- Il libro antico
- La copia in biblioteca di un libro non conservato in biblioteca

RIPRODUZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

Art. 68-bis l.d.a.

1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, *sono esentati dal diritto di riproduzione* gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.



DOCUMENT DELIVERY - 1

Sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

DOCUMENT DELIVERY - 2

- Assenza di un sostanziale rilievo economico
- Transitorietà
- Intervento di un intermediario

PRESTITO

Art. 69 l.d.a.

Il prestito eseguito dalle **biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici**, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

COPIA DI SALVATAGGIO - 1

- “Copia unica” o “copia di salvataggio”
- Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, *senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto*, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (art. 69, comma 2, l.d.a.).
- Prestito gratuito? Protocollo di intesa AVI / SIAE (consultazione interna)

COPIA DI SALVATAGGIO - 2

- La norma introduce un'eccezione a favore di biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici in materia di riproduzione di fonogrammi e videogrammi per i servizi interni delle istituzioni.
- Devono essere rispettate determinate condizioni relative a:
 - a) soggetti beneficiari dell'eccezione;
 - b) opere oggetto del prestito;
 - c) assenza di un vantaggio economico e commerciale.
- Opere oggetto di riproduzione possono essere copie di videogrammi e fonogrammi regolarmente acquisite e destinate alla conservazione delle opere esistenti.
- La copia di salvataggio dev'essere in un unico esemplare.

PRESTITO E FONTI COMUNITARIE

- Direttiva 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
- Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
- Procedura di infrazione (2003)
- Condanna dell'Italia (2006)
- Istituzione del Fondo per il diritto di prestito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali con la Legge 286/2006

COSA DICE LA DIRETTIVA?

● Articolo 4

- *Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione* 1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.
- 2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.
- 3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.
- 4. Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.

PRESTITO E NUOVE TECNOLOGIE

- E' possibile il prestito di e-book?
- Come deve comportarsi la biblioteca?
- Esempio: Biblioteca di Toronto:
I lettori sono di norma persone molto oneste, non si tratta di hackers che cercano di sottrarsi file a vicenda. Inoltre, da anni prestiamo materiale elettronico (CD, DVD ecc.), e non abbiamo mai avuto alcun problema.

PROTOCOLLO AVI /SIAE - 1

- L'art. 2 del Protocollo AVI/SIAE prevede che per le attività di prestito dei servizi che rientrino nella previsione dell'art. 69 l.d.a., «su tutti gli audiovisivi ammessi al prestito ovvero sugli audiovisivi dei servizi mediatecari/bibliotecari/videotecari di pubblica utilità in prestito all'utenza, al fine di combattere il fenomeno della pirateria, venga apposto il bollino SIAE» (art. 2, par. 1).
- Il riferimento all'art. 69 l.d.a. rende indispensabile l'apposizione del contrassegno su fonogrammi e videogrammi che contengano «opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini». Quindi, il Protocollo AVI/SIAE, richiamando la norma di legge, impone che su tutti i supporti contenenti opere audiovisive destinati al prestito sia apposto il bollino SIAE. In particolare, l'adesione al Protocollo rende necessaria l'applicazione del contrassegno SIAE anche su supporti acquisiti all'estero, benché la misura della bollinatura sia presente solo in Italia (e, peraltro, sia stata oggetto di giudizio di legittimità comunitaria davanti alla Corte di Giustizia).

PROTOCOLLO AVI /SIAE - 2

- Nessun obbligo di «bollinatura» è espresso con riferimento alle copie uniche o di salvataggio e comunque ai supporti audiovisivi che non sono ammessi al prestito esterno e sono disponibili solo in consultazione interna.

MESSA A DISPOSIZIONE SU TERMINALI

- Art. 71-ter l.d.a.
- È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione *situati nei locali* delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
- DUBBI:
 - Quanti individui possono simultaneamente consultare la stessa opera?
 - Cosa dice la direttiva?
 - Cosa è accaduto negli altri Paesi europei?



ART. 71 TER L.D.A.

- La norma, di derivazione comunitaria, rappresenta una eccezione al diritto di comunicazione.
- L'utente deve essere presente per la consultazione in un luogo fisicamente determinato: la biblioteca.
- Esiste, quindi, un “vincolo fisico”.

LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE U.E.

- Nozione di biblioteca
- Direttiva 2001/29/CE
- Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio
- Nozione di opera non soggetta a vincoli di vendita o di licenza
- Eccezione riconosciuta alla biblioteca (dalla legge nazionale)

PROIEZIONI

- Il Protocollo AVI/SIAE dispone espressamente che per le proiezioni pubbliche, il soggetto aderente ad AVI debba «corrispondere il diritto d'autore alla SIAE e ottenere la necessaria autorizzazione dagli aventi diritto» (art. 4).
- L'autorizzazione alle proiezioni pubbliche può essere concessa dagli aventi diritto sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
- Invece, per le proiezioni plurisoggettive nulla è dovuto a SIAE.
- Si ricorda che con l'espressione “proiezione plurisoggettiva”, ai sensi del Protocollo AVI/SIAE, si deve intendere una proiezione che sia effettuata sulla base di una preventiva richiesta scritta formulata da parte di un gruppo di utenti, singolarmente indicati nella richiesta scritta. Tale proiezione potrà essere autorizzata con l'unico fine di rendere possibile la consultazione contemporanea di una stessa opera da parte di più utenti contemporaneamente esclusivamente all'interno dei locali della Biblioteca.
- Alla svolgimento della suddetta proiezione non potrà essere data alcuna forma di pubblicità al pubblico e vi saranno ammessi esclusivamente gli utenti che ne abbiano fatto richiesta.

EMISSIONI RADIOTELEVISIVE

- Art. 71-quater l.d.a.
- È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190

MISURE TECNOLOGICHE - 1

- Art. 71-quinquies. l.d.a.
- 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
- 2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-*bis* e 71-*quater*, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

MISURE TECNOLOGICHE - 2

- 3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
- 4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194-*bis*.
- 5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .

RIPRODUZIONE PRIVATA

- Art. 71-sexies l.d.a.
- È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una *persona fisica* per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*.
- L'apposizione di misure tecnologiche di protezione che impediscono l'esecuzione anche di una sola copia dell'opera, non costituisce violazione del diritto di copia privata (Trib. Milano, 1 luglio 2009).
- Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (SIAE).



PARTE V

Le opere orfane

LE OPERE “ORFANE”: UNA NUOVA ECCEZIONE

- **Direttiva 2012/28/UE**

- Scopo – consentire a biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico alcuni utilizzi delle opere orfane contenute nelle loro collezioni
- Ruolo dell’UAMI – inserire nella propria banca dati l’opera orfana, riconosciuta come tale in tutti i Paesi dell’Unione

I “CONSIDERANDO”

- Le opere che assumano lo *status* di «opere orfane» possono essere riprodotte e messe a disposizione del pubblico in determinati ambiti, a prescindere dal consenso ottenuto dai titolari.
- Naturalmente, l’acquisizione della qualifica di «opera orfana» non impedisce al titolare di far valere i propri diritti in qualsiasi momento, ottenendo, peraltro, un equo compenso per lo sfruttamento dell’opera.

PERCHE'?

- La direttiva n. 2012/28/UE prende spunto dalla considerazione secondo cui il regime della proprietà intellettuale prevede che la presenza di diritti esclusivi riconosciuti a favore dei titolari impongano il consenso preventivo di questi ultimi «per la digitalizzazione e la messa a disposizione al pubblico di un'opera o di un altro contenuto protetto» (sesto considerando).
- Tuttavia, «nel caso delle opere orfane non è possibile ottenere tale consenso preventivo (...)» (settimo considerando).

LE OPERE ORFANE

- a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
- b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
- c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi.

ART. 2 DELLA DIRETTIVA

- *Lo status di opera orfana* viene riservato all'opera o al fonogramma «se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti», secondo un percorso indicato dalla direttiva stessa

LA RICERCA DILIGENTE - 1

- Prima che l'opera possa essere dichiarata “orfana” è necessario un complesso percorso di ricerca.
- Spetta a ogni Stato membro stabilire «le fonti appropriate per le singole categorie di opere o di fonogrammi (...), in consultazione con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori» (art. 3, par. 2 della direttiva).

LA RICERCA DILIGENTE - 2

- Per far questo, la direttiva indica alcune fonti (riportate dall'allegato al testo normativo).

LA RICERCA DILIGENTE - 3

- Ad esempio, le fonti previste per i libri pubblicati sono le seguenti:
 - *a) il deposito legale, i cataloghi* di biblioteche e i registri delle autorità conservati da biblioteche e altri istituti;
 - *b) le associazioni degli editori* e degli autori del rispettivo Paese;
 - *c) le banche dati e i registri esistenti*, Watch (Writers, Artists and their Copyright Holders), Isbn (International Standard Book Number) e le banche dati in cui sono elencati libri in formato cartaceo;
 - *d) le banche dati delle società* di gestione collettiva, in particolare le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
 - *e) le fonti che completano banche dati e registri multipli*, inclusi Vial (Virtual International Authority Files) e Arrow (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

LA RICERCA DILIGENTE - 4

- Con riferimento alle opere audiovisive e ai fonogrammi, si richiede di verificare le seguenti fonti:
 - *a) il deposito legale;*
 - *b) le associazioni dei produttori* del rispettivo Paese;
 - *c) le banche dati di istituti* per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
 - *d) le banche dati con i relativi* standard e identificatori, come Isan (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, Iswc (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e Isrc (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
 - *e) le banche dati delle società* di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
 - *f) l'elenco di quanti hanno partecipato* alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;
 - *g) le banche dati di altre associazioni* pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.

LA “RECIPROCITA” DEL RICONOSCIMENTO

- Il fattore fondamentale è rappresentato dalla “reciprocità” del riconoscimento.
- Infatti, le opere considerate orfane in uno Stato membro sono considerate tali in tutti gli altri Stati.
- Naturalmente, proprio perché non è possibile disporre arbitrariamente la cessazione dei diritti d’autore, gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare dei diritti abbia la possibilità, in qualunque momento, di porre fine allo *status di* opera orfana «per quanto riguarda i diritti a esso spettanti» (art. 5 della direttiva).
- Il quinto paragrafo dell’art. 5 impone peraltro agli Stati membri di disporre che ai titolari dei diritti che ponessero fine allo *status di* «opera orfana» delle loro creazioni spetti un “equo compenso” fatto dalle organizzazioni beneficiarie della nuova eccezione.

LA DISCIPLINA ITALIANA - 1

d. lgs. 10 novembre 2014, n. 163

- La disposizione di recente introduzione, infatti, consente l'utilizzo di opere pubbliche ad ogni biblioteca, istituto di istruzione e museo, accessibile al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico. Le facoltà riservate agli enti culturali sono le seguenti: a) la riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro; b) la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
- Il secondo comma del nuovo art. 69 *bis* l.d.a. pone un limite al nuovo sistema delle eccezioni, prevedendo che «le opere orfane poss[a]no essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico».

LA DISCIPLINA ITALIANA - 2

- L'art. 69 *ter* l.d.a. prevede che gli utilizzi indicati dall'art. 69 *bis* si applichino a varie opere:
 - a) le opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
 - b) le opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; e
 - c) le opere cinematografiche o audiovisive ed i fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi, che sono protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi, di prima pubblicazione in uno Stato membro o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione in uno Stato membro.

L'ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI OPERA ORFANA

- Il primo comma del nuovo art. 64 *quater* l.d.a., riproducendo il testo della direttiva, dispone che l'opera o il fonogramma «sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo».
- La ricerca, svolta «secondo i principi di buona fede e correttezza professionale», deve essere effettuata consultando le fonti indicate dell'art. 64 *septies* l.d.a.
- Per tutte le categorie di opere, si indica come base per la ricerca il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

PARTE VI

Software e banche dati

LA TUTELA DEL SOFTWARE

- Direttiva 91/250/CEE (2009/24)
- D. lgs. 29 dicembre 1992, n. 518
- Tutela offerta dal diritto d'autore
- Registro per i programmi per elaboratore (d.p.c.m. 3 febbraio 1994, n. 244)
- Il deposito di software inedito (S.I.A.E.)

IL PRIMO ORIENTAMENTO

- I videogiochi sono aggeggi nati per sollevare dalla noia gente sfaccendata.
- Pertanto, non “meritano” alcuna protezione giuridica.
- Pret. Torino, 25 maggio 1982

LA SOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

1983 - Ai videogiochi è applicabile la disciplina dettata per le *opere cinematografiche* (Trib. Torino, 15 luglio 1983).

1984 – I programmi per elaboratore non godono di alcuna tutela giuridica (Trib. Monza, 12 dicembre 1984).

1985 - Il comportamento di chi detiene e vende cassette con registrazioni di programmi per computer non rappresenta in alcun modo un illecito penale (Trib. Napoli, 6 giugno 1985).

1986 – E' possibile estendere ai programmi per elaboratore la normativa in tema di diritto d'autore “in quanto opere dell'ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificato all'alfabeto o alle sette note” (Cassazione, 24 novembre 1986).

L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE COMUNITARIO



*Direttiva 250/91/CEE
(recepita in Italia con d.lgs. 518/1992)*

IL D. LGS. 518/1992

- La novella del 1992 ha aggiunto al Capo III della l.d.a. la sezione VI ("Programmi per elaboratore") che si apre con l'art. 64 bis che recita testualmente: *"... i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:*
- *a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;*
- *b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;*
- *c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso."*

LE COPIE POSSIBILI

Gli artt. 64 ter e 64 quater stabiliscono quattro casi in cui non si può impedire all'utilizzatore del programma di realizzare copia dell'opera, anche in assenza dell'autorizzazione del titolare del programma:

- copia necessaria all'uso del programma;
- copia effettuata per lo studio del programma;
- copia di riserva;
- copia per decompilare il programma per ottenere l'interoperabilità con altri programmi.

TUTELA PENALE – 1

Art. 171 bis (vecchia versione)

Veniva punito chiunque abusivamente duplicasse *a fini di lucro* programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si trattasse di copie non autorizzate, importasse, distribuisse, vendesse, detenesse *a scopo commerciale*, o concedesse in locazione i medesimi programmi.

scopo di lucro – ORIENTAMENTI

1) il "lucro" sarebbe rappresentato dall'accrescimento positivo del patrimonio a differenza del "profitto", più ampio concetto, che avrebbe incluso tanto l'accrescimento diretto del patrimonio quanto quello indiretto, verificatosi attraverso una mancata perdita patrimoniale

(Pretura Cagliari, 26.11.1996)

2) il fine di lucro coprenderebbe anche il profitto derivante dal risparmio di costi

(Tribunale Torino, 20.04.2000)

Art. 171 bis (nuova versione)

punisce "chiunque abusivamente duplica, per trarne **profitto**, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".

TUTELA PENALE - 2

Art. 171 bis (nuova versione)

Punisce “chiunque abusivamente duplica, per trarne **profitto**, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”.

“Le interpretazioni giurisprudenziali dell’art. 171 bis l.d.a., che prendevano le mosse dalla necessità di distinguere i casi in cui fosse presente lo scopo di lucro da quelli in cui fosse assente tale atteggiamento psicologico, possono ritenersi ampiamente superate alla luce delle recenti modifiche apportate alla l.d.a. attraverso la legge 248/2000”



CASSAZIONE, 28 GIUGNO 2001

LA MASSIMA

L'art. 171 bis l.d.a., ancor prima di essere riformato dalla Legge 248/2000, sanzionava penalmente la detenzione di software pirata per “uso interno” nell'ambito di una attività imprenditoriale caratterizzata da uno scopo commerciale. Pertanto, si deve ritenere che la “detenzione a scopo commerciale” sia equiparabile alla “detenzione per la commercializzazione”.

Lo “scopo di lucro” indicato nella prima formulazione dell'art. 171 bis l.d.a. (introdotto dal D. Lgs. n. 518 del 1992) si identifica in qualsiasi vantaggio di tipo patrimoniale, compreso il risparmio di spesa effettuato dall'imprenditore che utilizza programmi per elaboratore piratati.

La Corte di cassazione ha –di fatto- posto una deroga al principio dell'irretroattività della norma penale più severa.

LEGITTIMITA' DEL CONTRASSEGNO SIAE

- Già previsto sin dal 1942 per i libri.
- Progressiva applicazione a tutti i supporti contenenti opere dell'ingegno.
- E' una "misura tecnica"?

CONTRASSEGNO E LIBRI

- Art. 123 l.d.a.: “Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento”.
- Art. 12 Reg. LDA: “L’obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell’opera, a norma dell'art. 123 LDA, spetta all’editore”.

NORME E REGOLAMENTAZIONI TECNICHE - 1

- A livello internazionale si segnala l'attività dell'ISO (*International Organization for Standardization*)
- L'Unione Europea si pone quale obiettivo primario quello dell'armonizzazione delle normative tecniche nazionali, con conseguente imposizione di *standards* tecnologici validi in tutti gli Stati membri

NORME E REGOLAMENTAZIONI TECNICHE - 2

- Direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, così come modificata dalla direttiva del Consiglio, 88/182/CEE del 22 marzo 1988
- Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
- Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 (regole relative ai servizi della società dell'informazione).

LA PROCEDURA

- Si prevede la notifica dei progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti alla Commissione.
- L'obiettivo dichiarato è quello di evitare l'innalzamento di nuove barriere alla libera circolazione di merci e servizi.
- Il controllo è necessario poiché talune regole tecniche rientranti nella sfera d'applicazione della direttiva sono idonee ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci (Corte di Giustizia CE, 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux SA contro Stato belga)

L'ASSENZA DI NOTIFICA: CONSEGUENZE

- Il fatto che uno Stato non abbia provveduto a seguire la procedura indicata costituisce una violazione del diritto comunitario ed una violazione del principio di libera circolazione delle merci.
- La Corte di Giustizia giunge ad affermare che la norma adottata è **nulla** (Corte di Giustizia CE, 8 novembre 2007, causa C-20/2005, Schwibbert).
- Non tutte le norme adottate dallo Stato italiano con riferimento alle firme elettroniche hanno seguito la procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE.

CONTRASSEGNO SIAE - 1

- Corte di Giustizia CE, 8 novembre 2007
- E' stata rilevata la sussistenza di una carenza a carico dello Stato Italiano, il quale non ha provveduto ad ottemperare alcuni precisi obblighi "procedurali" nei confronti della Commissione europea.

CONTRASSEGNO SIAE - 2

- La questione pregiudiziale aveva ad oggetto principalmente l'interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983 (GU L 109, pag. 8) che ha istituito una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
- Alla luce di tale normativa, e anche in considerazione della successiva direttiva 98/34/CE, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il contrassegno SIAE costituisca una “specificazione tecnica”, dato che rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l'etichettatura.

CONSEGUENZE SOTTO L'ASPETTO PENALE

*«le norme e le regolamentazioni tecniche che prevedono l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una **regola tecnica** che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato».*

LA BANCA DATI

- La direttiva 96/9/CE definisce banca dati come *“una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”* (art. 1. n. 2). Si prevede una tutela giuridica delle *“banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore”* (art. 3).
- L’art. 3 della direttiva prevede che *“la tutela delle banche dati in base al diritto di autore (...) non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto”*.

Grazie per la cortese attenzione



Andrea R. Sirotti Gaudenzi

Studio Sirotti Gaudenzi – Cesena – Milano - Padova

info@studiosirottigaudenzi.it

“Elephas indus culices non timet”